




AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE




ORDINANZA N. 19/2006

## IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 in tema di riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare l'articolo 8, comma III, lett.h);
- VISTO** il D.M. datato 28.1.2005 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di conferma della nomina del sig. Francesco Nerli nella qualità di Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTA** la nota n. 1320 del 13.2.2006 con la quale il Commissario di Governo per l'Emergenza e Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania ha rappresentato la necessità che fosse ripristinato lo stato dei luoghi allo scopo di attuare l'Accordo di Programma tra Regione Campania, Commissario di Governo, Comune di Napoli, Consorzio CO.MA.BA. e Sviluppo Italia S.p.A. inteso alla bonifica degli arenili e sedimenti di Coroglio/Bagnoli;
- VISTA** la nota fax n. 166 del 14.2.2006 con la quale l'Autorità Portuale di Napoli, a riscontro della suddetta comunicazione, diffidava il CO.MA.BA. e le società/ditte consorziate a non realizzare alcun tipo d'intervento mediante il posizionamento e/o installazione di materiali e strutture, cessando eventualmente ogni attività in corso;
- VISTO** l'Accordo di Programma del 9.3.2006 tra Regione Campania, Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche ex OPCM 2425/96, Comune di Napoli, Circonscrizione di Bagnoli, Autorità Portuale di Napoli, Consorzio CO.MA.BA., Sviluppo Italia - Aree Produttive S.p.A. - nell'ambito del quale (art. 3 - limitazione degli accessi) si stabiliva, tra l'altro; che, tenuto conto del parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità, era possibile la fruizione degli arenili a sud della colmata per un periodo non superiore ai 4 mesi;
- VISTA** la nota prot. n.156/SISP del 13.3.2006 con la quale la ASL Napoli 1 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica trasmetteva, in allegato, la relazione prot. n. 0003358-0004454AMPP/IA12 datata 17.2.2006, richiamata nel suddetto Accordo di Programma del 9.3.2006, con la quale veniva formalmente acquisita l'analisi di rischio sanitario per il sito di bonifica d'interesse nazionale di Bagnoli con riferimento al procedimento penale 11727/02. In tale relazione, per quanto attiene agli arenili sud della colmata, viene analiticamente motivata la possibilità dell'impiego degli arenili a sud della colmata per un periodo non superiore a 4 mesi;
- VISTA** la nota fax n. 242 del 5.06.06 con la quale la ASL Napoli 1- Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - dovendo procedere al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per gli stabilimenti siti a sud della colmata di Bagnoli chiedeva all'Autorità Portuale di Napoli di far conoscere se fosse stata



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

N. 19/06

revocata la suddetta disposizione impartita con fax n. 166 del 14.2.2006 al Consorzio CO.MA.BA. ed ai suoi associati;

- VISTA** la nota n. 764 del 10.6.2006 con la quale l'Autorità Portuale chiedeva al Commissario di Governo la sussistenza dei presupposti per la revoca del precedente provvedimento n. 166 del 14.2.2006;
- VISTA** la successiva nota n. 771 del 13 giugno 2006 con la quale l'Autorità Portuale di Napoli, al fine di procedere all'eventuale emissione di ulteriori provvedimenti afferenti le concessioni demaniali ricadenti nel sito d'interesse nazionale Coroglio-Bagnoli, richiedeva al Commissario di Governo di voler partecipare formalmente lo stato di attuazione degli interventi di cui all'Accordo di programma del 9.3.2006 ed un cronoprogramma aggiornato riportante lo stato delle procedure in atto relativamente alle zone poste a Nord della colmata. Invece, per gli arenili ricadenti a sud della colmata, si richiedeva se vi fossero particolari prescrizioni limitative all'esercizio delle concessioni de quibus;
- VISTE** le note nn. 4618 del 13 giugno 2006 (indirizzata per competenza anche all'ASL Napoli 1, al Consorzio CO.MA.BA., al Comune di Napoli – Assessorato all'Ambiente – Servizio Risorsa Mare) e 4779 del 14 giugno 2006, con la quale il Commissario di Governo, a riscontro delle suddette richieste nn. 764 e 771 comunicava quanto segue: "... in relazione alle risultanze delle Conferenze di servizi tenutesi presso il Ministero dell'Ambiente, nonché di quanto definito dall'Istituto Superiore di Sanità ed in virtù di quanto concordato in data 09.03.2006, attraverso apposito Accordo di Programma si rappresenta che non si rilevano motivazioni ostative alla revoca del provvedimento dell'Autorità Portuale di Napoli n. 166/66. Resta peraltro inteso che tale determinazione ha validità esclusivamente per il periodo di utilizzo degli arenili di Coroglio (mesi 4). Lo stato dei luoghi dovrà poi essere ripristinato in tempi compatibili alla realizzazione degli interventi di bonifica in conformità al progetto definitivo elaborato dalla Società Sviluppo Italia ed approvato in sede di conferenza dei servizi decisoria 28.2.2006";
- VISTA** la nota n. 774 del 15.6.2006 con la quale l'Autorità Portuale di Napoli, nel prendere atto di quanto comunicato dal Commissario di Governo con la nota n. 4618 del 13.6.2006, revocava il provvedimento d'interdizione n. 166 del 14.2. 2006 con efficacia fino e non oltre il 15.9.2006;
- VISTA** tra l'altro la nota n. 534 in data 20.7.2006 con la quale il Comune di Napoli – Servizio Risorsa Mare - chiedeva, a stagione abbondantemente iniziata, di conoscere lo stato di attuazione delle iniziative, a suo tempo intraprese, finalizzate a rendere fruibili alla collettività ulteriori fasce di arenili liberi in considerazione della chiusura della spiaggia libera Marina di Bagnoli per la bonifica;



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

N. 19/06

- VISTA** la nota n. 961 del 21.7.06 con la quale l'Autorità Portuale rappresentava di essere ancora in attesa di ricevere la prevista ipotesi progettuale da parte del Circostrizione di Bagnoli e del Consorzio CO.MA.BA. supportate dal parere del Comune di Napoli nell'ottica di un eventuale modifica degli atti concessori vigenti;
- VISTA** la nota prot. n. 387/SISP del 31.7.2006 dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - con la quale, in riferimento alla delega d'indagini del 26.7.2006 - Proc. Pen. 11727/02, tra l'altro, in assenza di messa in opera di interventi di bonifica già programmati e/o di provvisori interventi di messa in sicurezza, viene dichiarata la incompatibilità tra l'utilizzo degli arenili posti a sud della colmata e l'attività di stabilimento balneare ivi espletata, in ordine ai livelli di inquinamento riportati dalla relazione ICRAM 2005 ed in particolare alla presenza negli arenili di cui trattasi di metalli pesanti, piombo, rame, zinco e policlorobifenili oltre i limiti consentiti dalle norme di legge;
- VISTO** l'invito agli organi competenti, contenuto nella nota precitata della ASL Napoli 1, ad assumere, con urgenza, in virtù del principio di precauzione, i provvedimenti di competenza istituzionale a tutela della salute pubblica secondo quanto riportato dal D.M. n. 471/99 con specifico riferimento all'inibizione ai concessionari di utilizzare le spiagge con ombrelloni e lettini da parte della popolazione ed ogni attività/impresa di balneazione ove non vi sia un adeguato isolamento tale da evitare il contatto con la sabbia;
- VISTO** l'invito agli organi competenti con la medesima nota dell'ASL Napoli 1 a verificare l'esistenza dell'inquinamento superficiale anche per la spiaggia dell'arenile a nord del Lido Fortuna e fino al confine con Pozzuoli;
- VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 1304 in data 02.08.2006 con la quale il Comune di Napoli ordina alla cittadinanza il divieto di balneazione sull'area marino costiera prospiciente il sito d'interesse nazionale Bagnoli-Coroglio nonché di accedere e sostare sulle parti di arenili a sud della colmata;
- RITENUTA** la necessità di adottare, a titolo precauzionale, provvedimenti interdittivi del pubblico demanio marittimo e conseguente sospensione di efficacia dei titoli concessivi rilasciati a soli fini demaniali marittimi a favore del CO.MA.BA, Club Partenopeo, Focome Group s.r.l., Cioffi Sergio, Pharaon s.r.l., G & D s.r.l. e Lido Miramare s.a.s., i cui arenili sono ubicati a sud della colmata;
- CONSIDERATO** che questo Ente, a norma della legge 84/94, è competente alla emissione di ordinanze di urgenza nell'ambito di propria giurisdizione;
- RITENUTO** inoltre, necessario disporre la sospensione in via cautelare degli atti concessivi rilasciati per l'utilizzo degli arenili posti a nord del Lido Fortuna fino al confine con Pozzuoli per le medesime finalità;



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

N. 19/06

VISTA l'ordinanza A.P. n. 16 del 15.6.2006;

VISTA la comunicazione A.P. a mezzo fax n. 774 del 15.6.2006;

## ORDINA

### Articolo 1

A decorrere dal 03.08.2006 e fino a nuova disposizione nell'area demaniale marittima facente parte del sito di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio, posta a sud della Colmata, oggetto degli interventi di bonifica programmati dal Commissario di Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, è vietato il transito di persone e/o mezzi, nonché qualsiasi altra attività connessa con l'uso del pubblico demanio marittimo ed in particolare con l'attività di stabilimento balneare e/o impresa di balneazione.

E' inibito, ai sensi del presente articolo, l'accesso e la sosta alla cittadinanza tutta sugli arenili di cui al precedente comma nei quali può essere possibile un contatto diretto con la sabbia.

E' altresì vietato, nelle more delle verifiche da parte degli organi competenti, il transito di persone e/o mezzi, nonché qualsiasi altra attività connessa con l'uso del pubblico demanio marittimo, anche sugli arenili posti a nord del Lido Fortuna fino al confine con Pozzuoli.

### Articolo 2

Ai fini dell'articolo precedente, per ragioni precauzionali, le seguenti concessioni **sono sospese**, ai soli fini demaniali marittimi, fino a nuova disposizione/comunicazione da parte degli organi competenti:

- Concessione n. 16 – rep. n. 4200 – del 15-3-2004 rilasciata a favore del CO.MA.BA;
- Concessione n. 25 – rep. n. 4209 – dell'1.4.2004 rilasciata a favore del Club Partenopeo;
- Concessione n. 17 – rep. n. 4201 – del 15-3-2004 rilasciata a favore della s.r.l. FO.CO.ME. Group;
- Concessione n. 21 – rep. n. 4205 – del 16-3-2004 rilasciata a favore del Lido Miramare s.a.s. di De Santis Renato & C.;
- Concessione n. 18 - rep. n. 4202 del 15.3.2004 rilasciata a favore della s.r.l. G & D;
- Concessione n. 13 - rep. n. 4197 del 15.3.2004 rilasciata a favore della s.r.l. Pharaon;
- Concessione n. 91 - rep. n. 4336 del 22.11.2004 rilasciata a favore della ditta Cioffi Sergio;
- Concessione n. 90 - rep. n. 4335 del 22.11.2004 rilasciata a favore della ditta Cioffi Sergio così come rivisitata in riduzione (sospensione) dal provvedimento AP prot. n. 7039 del 21.10.2005.

I rappresentanti legali delle Società/Ditte titolari delle concessioni sopra indicate sono obbligati ad inibire l'accesso e la sosta alla cittadinanza tutta sulle parti degli arenili di che trattasi nelle quali può essere possibile un contatto diretto con la sabbia, provvedendo inoltre alla delimitazione delle stesse ed alla apposizione di idonea e ben visibile, anche via mare, cartellonistica recante il presente divieto e comunque necessaria a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché i divieti contemplati dalla presente Ordinanza.



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

N. 19/06

Il Comune di Napoli in relazione ai propri compiti istituzionali è altresì invitato a garantire l'effettivo posizionamento della cartellonistica succitata provvedendo direttamente in caso di inadempienza dei concessionari o a concertarne l'apposizione con gli stessi.

### Articolo 3

A seguito delle disposizioni precedenti con la presente ordinanza è revocato il provvedimento A.P. trasmesso a mezzo fax n.774 del 15.6.2006 con il quale veniva consentito l'utilizzo degli arenili a sud della colmata fino al 15.9.2006.

### Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

### Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che sarà affissa all'Albo della Capitaneria di Porto di Napoli, nonché del Comune di Napoli e di questa Autorità Portuale.

Napoli, addì 3.8.2006

IL PRESIDENTE  
(Francesco NERLI)

☐

W